

LODE DI MASSA CARRARA

COMUNE DI FILATTIERA

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che a il Comune di FILATTIERA in conformità alle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 1089 del 16 dicembre 2013 e n. 250 del 15 aprile 2013 avente ad oggetto "*Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.*";

Vista la delibera n. 5 del 30/04/2014 della Conferenza Permanente del LODE di Massa Carrara:

In attuazione della propria Determinazione n123 del 29/05/2014

Indice Pubblico Avviso

Finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e **fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili** dalla Regione Toscana e comunque **entro e non oltre il 5 dicembre 2014.**

Il contributo di cui alla presente Misura, per la sua natura di intervento straordinario, non può essere concesso per più di due volte allo stesso nucleo familiare.

Art. 1 - Destinatari e requisiti

Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con contestuale esercizio di regolare attività lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

2) titolarità di un contratto di locazione di **edilizia privata** di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; **sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;**

3) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale;

4) possesso di un reddito attuale ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 20.000,00;

5) non titolarità per una quota superiore al 30% (trenta) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

6) possesso di una delle seguenti condizioni soggettive da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:

- a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale :
 - i. licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontari (tranne il caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancanza di retribuzione);
 - ii. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - iii. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
 - iv. collocazione in stato di mobilità;
 - v. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - vi. cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio C.C.C.I.A, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante ;
 - b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
 - c) Modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.
 - d) La diminuita capacità reddituale può altresì essere attestata dai Servizi Sociali del Comune, purchè la stessa sia connessa al peggioramento della condizione economica generale. In particolare possono essere ammessi al contributo nuclei familiari nei quali siano presenti componenti in possesso di contratti di lavoro stipulati o atipici in condizione di particolare fragilità (famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap) per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporti un'effettiva e documentata difficoltà di sostenimento.
- 7) Pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione dello sfratto.

In entrambi i casi è **indispensabile allegare alla domanda, pena l'esclusione dalla stessa,** una comunicazione scritta non impegnativa, con il quale il proprietario dell'appartamento (anche tramite proprio legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, solo se il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso proprietario ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire l'iter procedurale dello sfratto in essere e a continuare il rapporto di locazione o stipularne uno a nuovi patti e condizioni con il richiedente il contributo.

Qualora il locatore dell'appartamento per il quale sia stato intimato o convalidato lo sfratto, non sia disponibile ad interrompere la procedura esecutiva, è possibile utilizzare il contributo come fondo di garanzia per la stipula di un nuovo contratto di affitto relativo ad un nuovo alloggio ubicato in un Comune del Lode di Massa Carrara. Si specifica che l'esperimento negativo del tentativo di conciliazione deve pervenire all'Amministrazione Comunale tramite atto di rinuncia sottoscritto dal locatore o dal suo legale rappresentante.

In questo caso è indispensabile allegare alla domanda, pena l'esclusione della stessa, una comunicazione scritta del nuovo locatore, contenete la disponibilità a stipulare un nuovo contratto avente i requisiti previsti all'art. 1 punto 2) del presente avviso pubblico, con indicazioni relative alla durata e all'importo dell'affitto mensile.

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 **chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.**

SI INVITA PERTANTO, A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL RENDERE TALI DICHIARAZIONI VERIFICANDO CON PRECISIONE I DATI DICHIARATI.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a.** - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b.** residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- c.** composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- d.** reddito attuale ISE/ISEE in corso di validità;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia del contratto di locazione registrato;
- b. copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e se già intervenuta copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- c. documenti comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art.6 punto 1, lett. a) b) c) e d);
- d. indicazione del proprietario dell'abitazione e del suo avvocato e loro recapiti al fine di contattarli per esperire l'accordo in sanatoria;
- e. copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Art. 3 - Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato al **05/12/2014**, **saranno quindi ricevibili direttamente presso l'Ufficio Segreteria del Comune fino alle ore 12.30 dello stesso giorno.**

Le domande presentate dopo il predetto termine saranno escluse dall'erogazione del beneficio.

Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Filattiera reperibili sul sito www.comune.filattiera.ms.it o distribuiti presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Filattiera nei giorni di apertura al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria

ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di cui al precedente articolo. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

Art. 5 - Istruttoria delle domande

L'Ufficio Segreteria del Comune di Filattiera procede all'istruttoria delle domande, verifica il possesso dei requisiti previsti e stabilendo l'importo da erogare sulla base della morosità risultante dallo sfratto o, nel caso di passaggio da casa a casa, dell'importo mensile della locazione del nuovo contratto di affitto.

Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, verranno ammesse esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

A parità di data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune ricevente, verrà data precedenza alla domanda con valore ISEE più basso e in secondo luogo alla minore morosità accumulata.

Prima della trasmissione delle richieste ad ERP Massa Carrara Spa ai fini dell'erogazione del contributo, verrà riunita la Commissione comunale in materia di ERP, per esaminare le domande pervenute e valutarne i requisiti di ammissibilità.

I soggetti ammessi al contributo saranno inviati ad ERP per l'erogazione dello stesso. Qualora, invece, non si ravvisino i requisiti richiesti dal presente avviso, sarà inviata al richiedente comunicazione di non ammissione al contributo. Il soggetto potrà presentare nei successivi 10 giorni le sue controdeduzioni che, in tal caso, saranno esaminate dalla Commissione ERP che adotterà la conseguente decisione.

Art. 6 – Erogazione del contributo

ERP Massa Carrara Spa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stanziata dalla regione Toscana e nei limiti dell'importo da erogare ai sensi del successivo art. 7, provvederà a proporre al proprietario dell'alloggio la corresponsione dell'importo del potenziale contributo a fronte della rinuncia espressa alla procedura esecutiva firmata dallo stesso o dal suo legale rappresentante inviata al Tribunale competente. Il proprietario con la medesima rinuncia si impegna, di conseguenza, a proseguire il rapporto di locazione in essere o, qualora l'iter procedurale dello sfratto fosse già nella fase successiva a quella della convalida, a sottoscrivere un nuovo contratto, preferibilmente secondo gli Accordi Territoriali vigenti.

Il termine a disposizione del proprietario per aderire alla proposta formulata da ERP Massa Carrara Spa è fissato in giorni 10 dal ricevimento della stessa, trascorsi inutilmente i quali la proposta si intenderà rifiutata.

In caso di mancato accordo con il proprietario dell'alloggio, qualora il richiedente abbia richiesto la costituzione del fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione del nuovo contratto di locazione, avente tutti requisiti di cui all'art. 1 punto 2) del presente avviso pubblico.

Anche in questo caso il contributo verrà versato direttamente, ed in un'unica soluzione, al Locatore del nuovo alloggio.

Ulteriori Iniziative a Sostegno della Locazione (punto 3.2 lett. “a” Allegato C delibera G.R. 250/2013)

Sostegno ai nuclei che hanno i requisiti previsti all'art. 1 dell'Avviso Pubblico allegato alla presente delibera, e siano inseriti nella Graduatoria ERP vigente o nelle riserve previste all'art. 17 della LRT 96/1996, per il quale l'esecuzione dello sfratto non sia ancora intervenuta ma sia prossima e non sia imminente l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7 – Ammontare del contributo

Potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dell'ammontare delle spese legali reclamati e documentati, ma che non potrà superare il tetto massimo di € 7.000,00.

Nel caso di passaggio “da casa a casa” il contributo sarà utilizzato come deposito cauzionale e/o delle prime tre mensilità per il contratto relativo al nuovo alloggio (per un importo pari a tre mensilità) e delle spese di registrazione e

non potrà comunque superare il tetto massimo di € 2.500,00.

Potrà essere liquidato al proprietario dell'alloggio, a fronte del suo impegno a non eseguire lo sfratto ed a stipulare un nuovo contratto ad uso transitorio in attesa della definitiva assegnazione dell'alloggio di e.r.p., un contributo, fino ad un massimo di € 3.500,00, a copertura del canone di locazione dalla data di accettazione fino al rilascio spontaneo dell'alloggio e comunque per un periodo massimo di mesi 6.

Art. 8 - Esclusione dal Bando

Pena l'esclusione, le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.

Art. 9 - Ulteriori disposizioni

Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, **relativi allo stesso periodo temporale.**

Si precisa che i contributi affitti di cui alla legge 431/1998, per loro natura, risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nel caso in vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui al presente avviso non può essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

Inoltre, il Contributo di cui alla presente misura può essere erogato per un massimo di due volte, non nel medesimo avviso pubblico, allo stesso nucleo familiare.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita gravata di interessi legali e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili.

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Filattiera informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge

Finalità del trattamento

La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Filattiera persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti

di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla erogazione del contributo straordinario per l'accesso per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità di cui alla delibera

regione Toscana 5 dicembre 2011, n. 1088

Modalità del trattamento:

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Filattiera. è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Comunicazione e diffusione:

I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati ad ERP Massa Carrara Spa per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.

Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Filattiera

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Art 12 - Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla delibera regionale citata in premessa.